REGOLAMENTO (CEE) N. 1061/71 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1971

che fissa per la campagna saccarifera 1971/1972 i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, le qualità tipo dello zucchero bianco e delle barbabietole nonché il coefficiente di cui all'articolo 24 del regolamento n. 1009/67/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, nel fissare i prezzi dello zucchero, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, è necessario fissare il prezzo indicativo dello zucchero ad un livello che assicuri, tenendo conto in particolare del livello che ne deriva per il prezzo d'intervento, ai produttori di barbabietole o di canne una remunerazione equa, senza peraltro gravare esageratamente i consumatori, e atta a mantenere un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli ;

considerando che, in conseguenza delle caratteristiche del mercato dello zucchero la commercializzazione di questo prodotto presenta rischi relativamente limitati ; che, per la fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere stabilita ad un livello relativamente basso ;

considerando che il prezzo minimo delle barbabietole deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e di importi forfettari rappresentanti le spese per la trasformazione e la consegna delle barbabietole agli zuccherifici e partendo da una resa che può essere valutata, per la Comunità, a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole aventi un tenore zuccherino del 16 % ;

considerando che dette spese possono essere valutate forfettariamente a 9,53 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco ; che tale importo forfettario risulta dalla somma del margine di trasformazione, valutato a 8,76 unità di conto, e dei costi di consegna delle barbabietole agli zuccherifici, valutati a 1,60 unità di conto, somma dalla quale è detratto un importo forfettario di 0,83 unità di conto, rappresentante i proventi degli zuccherifici risultanti dalle vendite di melasso calcolati sulla base di una resa di 38,5 chilogrammi per tonnellata di barbabietole trasformate e di un prezzo franco fabbrica del melasso di 2,80 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che è opportuno scegliere come qualità tipo per lo zucchero bianco una qualità che possa essere considerata rappresentativa della produzione comunitaria ; che per le barbabietole può essere scelta una qualità che tenga conto delle caratteristiche della produzione nelle più importanti regioni bieticole della Comunità ;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione della produzione sotto l'aspetto della specializzazione e delle possibilità di smercio, è opportuno fissare le quote massime di cui all'articolo 24 del regolamento n. 1009/67/CEE a 135 % delle quote di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento sono valide per la campagna saccarifera 1971/1972.

Articolo 2

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato in 23,80 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato in 22,61 unità di conto per 100 chilogrammi.

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) Vedasi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 30 del 31. 3. 1971, pag. 5.

3. La zona più eccedentaria comprende i seguenti dipartimenti francesi : Aisne, Somme, Oise.

Articolo 3

1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche :

a) qualità sana, leale e mercantile, asciutta, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole,

b) polarizzazione minima : 99,7° ;

c) umidità massima : 0,06 % ;

d) contenuto massimo di zucchero invertito : 0,04 % ;

e) il numero dei punti determinato conformemente al paragrafo 2 non supera complessivamente 22, né

— 15 per il contenuto in ceneri,

— 9 per il tipo di colore determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato « metodo Brunswick »,

— 6 per la colorazione della soluzione determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato « metodo Icumsa ».

2. Si ha un punto :

a) per ogni 0,0018 % di contenuto in ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28° brix,

b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore determinato secondo il metodo Brunswick,

c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione determinata secondo il metodo Icumsa.

3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al paragrafo 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure d'intervento.

Articolo 4

Il prezzo minimo della barbabietola valido per la zona di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è fissato a 17,00 unità di conto per tonnellata alla fase della consegna al centro di raccolta.

Articolo 5

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche :

a) qualità sana, leale e mercantile ;

b) tenore zuccherino del 16 % all'atto della ricezione.

Articolo 6

Il coefficiente di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 1,35.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1205/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che fissa i prezzi applicabili nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1970/1971 nonché le qualità tipo dello zucchero bianco e delle barbabietole [1] è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

[1] GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 1.